

Parte prima - N. 32

Anno 44

10 settembre 2013

N. 261

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 17 LUGLIO 2013, N. 12

Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa di alcuni (due) Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica) "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne" 2

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 14

Correzione del primo capoverso della parte RITENUTO IN FATTO della deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria n. 12 del 17 luglio 2013 4

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 15

Decisione sulla regolarità della proposta di legge di iniziativa di alcuni Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica, primo presentatore del progetto di legge) "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne" 5

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 16

Decisione sulla validità della proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da cittadine/i dell'Emilia-Romagna e recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne" 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 17 LUGLIO 2013, N. 12

Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa di alcuni (due) Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica) "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"

La Consulta di Garanzia Statutaria

Ritenuto in Fatto

In data 20 giugno 2013, con nota prot. n. 26463, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha comunicato alla Consulta di aver riscontrato positivamente che erano pervenute, entro i termini previsti dall'art. 11, co. 4, della l. r. 22 novembre 1999, n. 34 "*T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica*", tutte le deliberazioni comunali necessarie ad integrare il requisito, di cui alla lett. c) del comma 1, dell'art. 1, della l. r. n. 34/1999 in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare rubricata "*Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne*" depositato all'Assemblea Legislativa in data 4 giugno 2013.

Al fine di decidere sulla sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 11, co. 6, della l. r. n. 34/1999 è stata trasmessa alla Consulta la copia della proposta del Comune di Cattolica, capofila dell'iniziativa legislativa, e la relativa documentazione depositata presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) della l. r. n. 34/1999.

La Consulta di Garanzia Statutaria, nella seduta del 2 luglio 2013, presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. Avv. C. Fioravanti, Avv. M. Selleri (assente giustificato l'Avv. Gianola Bazzini), si è riunita per procedere ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento della Consulta Statutaria adottato con delibera n. 9 del 15 febbraio 2013 alla designazione tra i consultori di un relatore in merito alla proposta di cui sopra, individuando come relatore l'avv. Marco Selleri.

Successivamente, in data 17 luglio 2013, la Consulta di Garanzia si è riunita per iniziare l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare ed il relatore ha riferito ai componenti della Consulta, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del regolamento, sui contenuti della legge in parola.

In particolare, la Consulta riscontrando che il testo del progetto di iniziativa popolare presentato e oggetto di esame è identico nei contenuti a quanto già discusso e deliberato in data 11 marzo 2013, ritenendo a tal fine, per evidenti esigenze di economicità del procedimento, non necessaria la partecipazione dei presentatori del progetto, anche in considerazione del fatto che gli stessi formalmente notiziati

della seduta odierna non hanno manifestato la volontà di intervenire adotta, dopo approfondita discussione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 34/1999, la seguente deliberazione

Ritenuto in Diritto

1. Facendo seguito a quanto previsto all'art. 2, comma 1, L.R. n. 34/1999, il testo del progetto è redatto in articoli ed è accompagnato da una relazione che illustra finalità e contenuto dello stesso.

Non si ravvisa la violazione dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 34/1999 in quanto mancano più di sei mesi alla scadenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

In relazione all'oggetto della proposta legislativa, si osserva che il progetto di legge mira a disciplinare il fenomeno della violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne garantendo adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extra familiari attraverso l'istituzione e il funzionamento, sul territorio regionale, di centri antiviolenza con case rifugio in grado di assicurare alle donne in difficoltà, oltre all'accoglienza, percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

Tale materia rientra tra le competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni dal momento che la tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne costituisce un principio di rilevanza costituzionale che ha trovato piena attuazione e riconoscimento anche nei principi ispiratori dello Statuto Regionale (art. 2, lett. a), b) e d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna) cosicché è configurato il presupposto di cui all'art. 6 comma 1, lett. a) della L.R. n. 34/1999 rientrando - l'oggetto della proposta - in una materia di competenza regionale. Tale conclusione trova conferma nel fatto che il tema della violenza contro le donne ha trovato compiuta regolamentazione nell'ambito della legislazione regionale (si veda, senza pretesa di esaustività, con riferimento alla Regione Piemonte, la Legge Regionale n. 11/2008: "*Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti*" e la Legge Regionale n. 16/2009: "*Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio*", con riferimento alla Regione Liguria, la Legge Regionale n. 12/2007: "*Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza*", con riferimento alla Regione Toscana, Legge Regionale n. 59/2007: "*Norme contro la violenza di genere*", con riferimento alla Regione Marche, Legge Regionale n. 32/2008: "*Interventi contro la violenza sulle donne*", per la Regione Lazio, Legge Regionale n. 64/1993: "*Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella regione Lazio*" e la Legge Regionale n. 16/2009 rubricata "*Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne*", per la Regione Campania, Legge Regionale n. 11/2005: "*Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate*" e Legge Regionale n. 2/2011: "*Misure di prevenzione*

e di contrasto alla violenza di genere").

Il progetto di legge popolare è, del resto, in conformità con le norme della Costituzione, come richiesto dalla lett. b), comma 1, dell'art. 6 della L.R. n. 34/1999 considerato che le disposizioni del progetto realizzano e danno piena attuazione, da un lato, ai principi inviolabili dei cittadini nei loro complessi rapporti civili ed etico-sociali (art. 2 Cost.) nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 (art. 3, Cost. commi 1 e 2).

Allo stesso modo, il progetto non viola il requisito richiesto alla lett. b), comma 1, dell'art. 6 della L. R. n. 34/1999 neppure sotto il diverso profilo della sua conformità alle norme dello Statuto regionale. Infatti, l'art. 1 "Principi e finalità" e art. 2 "Funzioni della Regione" del progetto sono norme che mirano a perseguire gli obiettivi indicati all'art. 2 dello Statuto Regionale a mente del quale:

"1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale,(omissis);

b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, (omissis); (omissis)

d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo".

2. La proposta deve essere, poi, esaminata in relazione ai limiti posti dall'articolo 18 dello Statuto, ripetuti dall'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 34/1999, in base al quale l'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e per quelle di bilancio.

La proposta non ha ad oggetto la revisione dello Statuto regionale.

Nel solco del consolidato orientamento della Consulta in ordine alla specificazione della natura di "leggi di bilancio" e di "disposizioni tributarie" rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità richiesto alla Consulta (*cf.* Delibera n. 4 del 15 ottobre 2012, punti 2.1 e 2.2) non pare che la proposta contenga disposizioni che possano essere qualificate come "leggi di bilancio" o possano farsi rientrare nella "materia tributaria".

Vi poi una chiara distinzione tra "leggi di bilancio" e "leggi di spesa": le prime sono disposizioni di ordine generale che incidono sulla struttura del bilancio regionale, per le quali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 34/1999 non è ammessa la formulazione di proposte di iniziativa popolare; le seconde, invece, sono quelle che prevedono un'allocazione diversa delle risorse previste nel bilancio,

ammissibili purché vi siano gli elementi per determinare l'onere finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 34/1999 (Consulta di Garanzia Statutaria, decisione n. 5/2011, punto 2 in diritto).

3. In tal senso, occorre porre l'attenzione sulla modalità con cui i promotori hanno ritenuto di prevedere ed "appostare" la necessaria copertura finanziaria per consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto.

La proposta, nella stessa intitolazione, chiarisce che il progetto mira alla "creazione" di una rete regionale contro la violenza di genere nella Regione Emilia-Romagna prevedendo, nella Relazione, le modalità con cui realizzare una tale finalità.

In primo luogo, attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza di genere (a cui viene dedicato l'art. 7) e di corsi di formazione per il contrasto del fenomeno (art. 6) e, in secondo luogo, ponendo in essere interventi per l'ospitalità e il rifugio delle vittime della violenza e dei loro figli minori (con particolare riguardo alla soluzione dei problemi abitativi e del reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti coinvolti) (artt. 4, 8 e 9 del progetto).

Al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è preordinata la dotazione finanziaria dell'art. 11 (che si ritrascrive trattandosi di norma di centrale importanza ai presenti fini):

"Norma finanziaria

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".*
2. *Tali risorse sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti già esistenti o forniti dagli Enti delle Reti locali antiviolenza."*

In linea con il richiamato orientamento della Consulta in ordine alla distinzione fra leggi di bilancio e di spesa (*cf.* Consulta di garanzia statutaria, decisione n. 5 del 2011, punto 2 in diritto, Consulta di garanzia statutaria, decisione n. 4/2012, punto 2.1 in diritto) la previsione contenuta nell'art. 11 comma 1 della proposta in esame non pare incidere sulla struttura del bilancio regionale; si tratta, infatti, di una previsione che, disponendo un'allocazione diversa delle risorse previste nel bilancio, è da considerarsi ammissibile non trattandosi di norma che incide su leggi di bilancio.

A tal proposito, è opportuno ribadire come tale norma (che mira a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal progetto) "incide" sul bilancio perché prevede una allocazione delle risorse previste dal bilancio regionale. Ma - come già chiarito in precedenti approdi di questa Consulta - "una legge di spesa non per questo diventa legge di bilancio perché non avrebbe senso il comma 2 dell'art. 2

della legge regionale 34/99 secondo cui è pienamente ammissibile “la proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio” purché “contenga elementi per la determinazione del relativo onere finanziario”. Stabilito dunque che, in linea di principio, sono ammissibili le leggi di spesa a carico del bilancio, le stesse incontrano il limite dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 34/1999 per il quale: “la proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario”.

4. Proprio in relazione a tale ultimo limite si evidenzia come l’art. 11, comma 1, ad una prima analisi parrebbe non individuare oneri aggiuntivi, ma solo prevedere una diversa destinazione delle risorse già poste a bilancio dalla Regione.

A tale interpretazione, tuttavia, non è possibile accedere giusta quanto previsto al comma 2 dell’art. 11 del progetto secondo cui “Tali risorse (vale a dire quelle indicate al comma 1 dell’articolo in commento) sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti già esistenti”. Tale previsione - a parte la discutibile tecnica redazionale - oltre a qualificarsi come norma interpretativa del comma 1, chiarisce, in modo inequivoco che gli stanziamenti che la Regione effettuerà per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto dovranno considerarsi come “qualcosa di ulteriore” e non meramente sostitutivi dei finanziamenti già esistenti (cosicché, ad un’interpretazione meramente letterale, se non sostitutivi di quelli già esistenti i finanziamenti previsti sono, per definizione, aggiuntivi).

A identiche conclusioni è possibile pervenire attraverso una semplice lettura della Relazione al progetto, laddove nel

secondo capoverso viene indicato che: “(il progetto di legge) intende perseguire quanto specificato mettendo a sistema ... (omissis) nonché investendo risorse aggiuntive”.

Sotto altro profilo (e sempre con riferimento al limite dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 34/1999) occorre considerare che - se da un lato, le spese previste dal comma 1 dell’art. 11 del progetto, sono da considerare “aggiuntive”, le stesse si ritiene siano anche “nuove” ma, in entrambi i casi, il testo del progetto (art. 11, comma 1) richiama “gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario” attraverso il riferimento ai fondi annualmente stanziati, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi dell’articolo 37 della L.R. n. 40/2001.

Tale inciso si ritiene consenta quel grado di determinatezza richiesto dall’art. 2, comma 2, L.R. n. 34/1999 (l’utilizzo del termine “elementi per la determinazione” è significativo del grado di determinatezza richiesto) atteso che l’art. 37 citato si riferisce alle spese continuative o ricorrenti rinviando “alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa”.

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

1. dichiara ammissibile il progetto di legge; nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall’articolo 1 all’articolo 11;

2. dà mandato agli uffici competenti di premettere al testo del progetto di legge la seguente frase: “La Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’art. 18 comma 4 dello Statuto e dell’art. 3 comma 1 della legge regionale n. 34/1999, ha dichiarato con deliberazione n. 12 del 17 luglio 2013 ammissibile il progetto di legge nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall’articolo 1 all’articolo 11.”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 14

Correzione del primo capoverso della parte RITENUTO IN FATTO della deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria n. 12 del 17 luglio 2013

Sul punto 2 dell’ordine del giorno dell’odierna seduta

La Consulta di Garanzia Statutaria

ritenuto che non sussiste la necessità di revocare la deliberazione n. 12 del 17 luglio 2013, ma unicamente di modificarla sostituendo il primo capoverso della parte **Ritenuto in Fatto** con il seguente:

In data 20 giugno 2013, con nota prot. n. 26463, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha comunicato alla Consulta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co. 6, della l. r. 22 novembre 1999, n. 34, (T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica), l’arrivo della prima deliberazione di un Consiglio comunale (Cattolica) recante in oggetto: “Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell’inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne” depositato all’Assemblea Legislativa in data 5 giugno 2013.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

1. dispone di correggere la delibera n. 12 del 17 luglio 2013 con la modifica sopra indicata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 15

Decisione sulla regolarità della proposta di legge di iniziativa di alcuni Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica, primo presentatore del progetto di legge) “Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell’inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne”

La Consulta di Garanzia Statutaria

RITENUTO IN FATTO

In data 12 agosto 2013 con nota prot. n. 33521, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha comunicato alla Consulta di aver riscontrato positivamente che erano pervenute, entro i termini previsti dall’art. 11, co. 4, della l. r. 22 novembre 1999, n. 34 (*T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica*) tutte le deliberazioni comunali necessarie ad integrare il requisito, di cui alla lett. c) del comma 1, dell’art. 1, della l. r. n. 34 del 1999 in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto: “*Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell’inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne*”

I Comuni che hanno esercitato l’iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione, sono i seguenti: Cattolica, con delibera prot. n. 23970 del 5 giugno 2013 sulla quale la Consulta ha deciso l’ammissibilità (deliberazione n. 14 del 2013), Traversetolo, con delibera prot. n. 27427 del 27 giugno 2013, San Felice sul Panaro, con delibera prot. n. 29115 del 9 luglio 2013, e Ravenna con delibera prot. n. 32303 del 1° agosto 2013.

Dalle verifiche effettuate il testo del progetto di legge *de quo* risulta identico in tutte le delibere adottate al testo presentato dal Comune capofila, cioè Cattolica. Inoltre, i Comuni (ad eccezione del comune di San Felice sul Panaro) hanno indicato, nelle relative delibere, i nomi degli incaricati, così come prescritto dall’articolo 11, al comma 5 della l.r. n. 34 del 1999 che risultano essere le signore: Caterina Liotti, Lucia Bongarzone e Sonia Alvisi.

Le delibere dei Comuni riportano, fra altro, l’indicazione del numero di abitanti dei rispettivi territori e precisamente: Cattolica ne ha 17.121; Traversetolo ne ha 9.275; San Felice sul Panaro ne ha 11.183, Ravenna ne ha 160.243, quindi per un totale di 197.822 abitanti complessivamente. Risulta, così, raggiunto il requisito previsto dal comma 8, articolo 11 della l.r. n. 34 del 1999.

La Consulta di garanzia statutaria, nella seduta del 17 luglio 2013, presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof.

L. Scaffardi, prof. Avv. C. Fioravanti, avv. E. Gianola Bazini, avv. M. Selleri, si riuniva per procedere all’esame di ammissibilità del progetto di legge d’iniziativa dei Comuni, prendendo in esame la prima delibera, pervenuta in data 5 giugno 2013 dal comune di Cattolica. La Consulta decideva sull’ammissibilità della proposta, nella medesima riunione, con delibera n. 12 del 2013.

In data 28 agosto 2013, con propria delibera n. 14 in pari data la Consulta ha modificato il primo capoverso del “**Ritenuto in fatto**” della deliberazione n. 12 del 17 luglio 2013 che, per il resto, rimane di identico contenuto.

RITENUTO IN DIRITTO

la legge regionale n. 34 del 1999 disciplina l’iniziativa legislativa popolare in attuazione dell’articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

riprendendo il combinato disposto degli articoli 18 e 50 dello Statuto, la l.r. n. 34/1999 riconduce all’istituto dell’iniziativa popolare anche le proposte legislative presentate da Consigli comunali, purché singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti;

sempre la medesima fonte legislativa regionale scompone in fasi il procedimento di ammissibilità e regolarità che si svolge dinanzi alla Consulta di garanzia statutaria successivamente alla presentazione del progetto di legge di iniziativa di Consigli comunali;

la prima fase è comune a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa popolare avanti alla Consulta e consiste nell’esame di ammissibilità della proposta svolto dalla Consulta stessa, alla luce dei parametri indicati dall’articolo 6 della l.r. n. 34/1999 (art. 11, comma 6);

la seconda fase, invece, consiste, una volta ammessa la proposta presentata dai Consigli comunali, nel deliberare sulla regolarità della proposta a norma del comma 8, dell’articolo 11, della l.r. n. 34/1999;

il giudizio conclusivo di regolarità effettuato dalla Consulta è prescritto dal comma 8 dell’articolo 11 della l.r. n. 34/1999;

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

dichiara la regolarità della proposta di legge di iniziativa dei Consigli comunali 1) Cattolica, 2) Traversetolo, 3) San Felice sul Panaro, 4) Ravenna, che complessivamente raggiungono una popolazione di 197.822 abitanti, recante in oggetto: “Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell’inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 16

Decisione sulla validità della proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da cittadine/i dell'Emilia-Romagna e recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"

La Consulta di Garanzia Statutaria**RITENUTO IN FATTO**

In data 7 febbraio 2013, tre elettrici dell'Emilia-Romagna, in qualità di promotori e sottoscrittori, al fine di esercitare l'iniziativa popolare, hanno depositato presso la Direzione generale dell'Assemblea legislativa, a norma dell'art. 5, co. 1, della l.r. n. 34 del 1999, il testo e la relazione illustrativa della proposta di legge recante "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne", nonché le firme previste dalla normativa ("*non meno di trecento e non più di quattrocento*") come risulta dal relativo verbale prot. n. 5774 del 7 febbraio 2013.

Come previsto dalla l.r. n. 34 del 1999 all'art. 5, co. 7, la responsabile del procedimento con nota prot. n. 6730 del 14 febbraio 2013, ha trasmesso il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni, alla Consulta di garanzia statutaria ai fini dell'esame di ammissibilità.

La Consulta si è riunita il 15 febbraio 2013, presenti i componenti prof. avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. avv. C. Fioravanti, avv. E. Gianola Bazzini, avv. M. Selleri, per procedere alla designazione tra i consultori di un relatore in merito alla proposta di cui sopra, individuandolo nella persona dell'avv. Marco Selleri.

In data 26 febbraio 2013 la Consulta di garanzia statutaria si è riunita per iniziare l'esame della proposta e contestualmente sono state convocate le signore incaricate del progetto di legge in esame. Le signore Caterina Rita Liotti, Lucia Bongarzone e Sonia Alvisi, in qualità di incaricate del progetto di legge, nel corso della riunione, hanno

illustrato le motivazioni poste alla base della proposta di legge, chiarendone le motivazioni ed inquadrandole nel particolare contesto socio-culturale attuale.

Quindi, la Consulta di garanzia statutaria, nella seduta del 12 marzo 2013, ha adottato, ai sensi e con le conseguenze previste dall'art. 6 della legge regionale summenzionata, la deliberazione n. 11 del 12 marzo 2013 con la quale ha dichiarato l'ammissibilità della proposta.

I fogli con le sottoscrizioni degli elettori sono stati depositati, a cura delle incaricate, in data 19 luglio 2013, come da verbale prot. n. 30821 del 19 luglio 2013.

In data 19 agosto 2013 la Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria il verbale (prot. n. 33734 del 16 agosto 2013) redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della l.r. n. 34 del 1999 con il quale si dava conto degli esiti dei controlli sulle sottoscrizioni raccolte ai fini del prosieguo del procedimento de quo. Nel verbale, infatti si è dato atto dell'esistenza di oltre 5.000 firme valide.

RITENUTO IN DIRITTO

la legge regionale n. 34 del 1999 disciplina l'iniziativa legislativa popolare in attuazione dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

sempre la medesima fonte legislativa regionale scompone in fasi il procedimento di ammissibilità e validità che si svolge dinanzi alla Consulta di garanzia statutaria successivamente alla presentazione del progetto di legge di iniziativa da parte di cittadine e cittadini della regione;

la prima fase consiste nell'esame di ammissibilità della proposta svolto dalla Consulta stessa, alla luce dei parametri indicati dall'articolo 6, comma 1 della l.r. n. 34 del 1999;

la seconda fase, avanti alla Consulta, consiste nel deliberare sulla validità della proposta a norma del comma 7, dell'articolo 9, della l.r. n. 34 del 1999;

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

dichiara la validità della proposta di legge di iniziativa popolare recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne".